

*conscientiam civitatis Episcopi.* Nell' Occidente l'abbiamo da S. Agostino, di cui Cristiano Lupo rapporta, che [a] *hac Synodo, cioè della Calcedonese, dudum prior S. Augustinus nullum in Africa monasterium, constituit, nisi de licentia Episcoporum.* A questo poter de' Vescovi diè forza anche il lor zelo, quando poi da essi fu il Chericato tra' Monaci introdotto; poiche allora, non essendo tutti laici coloro, che viveano in un Monistero, ed essendovi tramischiati molti anche cherici, era della vigilanza de' Vescovi il provvedere, perche se ne conservasse sempre più esemplare la vita, e religioso il costume. E quando poi i Monaci furon da' Vescovi adoperati in loro ajuto al governo delle anime, che erano alla lor cura commesse, molto più conveniva, che i Vescovi offerassero i soggetti, che erano ne' monisterj, che si trovavan ne' distretti delle loro diocesi; affincbe sapessero non solamente le pecore, che avean nelle mandre, ma conoscessero ancora i subalterni Pastori, di cui dovean talora valersi, per pascerle, e governarle. Il perche molto bene fu dal Zippco avvertito; [b] *Ordinariorum quippe est, in ea statione quemque collocare, quam non admittendorum commoditas, qui non sibi, sed ovibus pascendis opportunam, quaesituri veniunt, sed salus populi ab eo requirit.* Ed è conforme a quello, che ordinò pur'anche il Sagro Concilio di Trento, nel Capitolo terzo della Sessione ventesimaquinta, [c] *de Regularibus, ove si legge; ne de caetero similia loca erigantur sine Episcopi, in cuius diocesi erigenda sunt, licentia prius obtenta.*

E per vero, antica troviam pure che fosse l'union

del

a *Christian. Lupus ad dist. can.*

b *Zypaus tit. de Regl. n. 35,*

c *Trid. sess. 25. cap. 3. de Regular.*